

Prot. 16/U

Cari Amici,

come ormai noto il 20 febbraio scorso è stato siglato il rinnovo del CCNL per gli imbarcati delle cooperative di pesca valido a partire dal 1° gennaio 2017 per i prossimi 4 anni (fino al 2020). Si tratta di un risultato importante raggiunto dopo una trattativa durata più di due anni.

I punti salienti dell'intesa possono essere così sintetizzati:

- 1) **Campo di applicazione:** il CCNL si applica a tutti i lavoratori imbarcati, dipendenti e soci, delle cooperative di pesca armatrici, a prescindere dalla stazza lorda del natante armato. In altre parole vi rientrano gli imbarcati assicurati sia ai sensi della l.250/58 che della l. 413/84. Per questo le attività di pesca sono suddivise in due categorie in funzione della redditività delle stesse:

➤ **Categoria α)**:

- tutti i sistemi e/o attrezzi di pesca quando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate;
- indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;

➤ **Categoria β)**

- Tutti gli altri sistemi e/o attrezzi di pesca, la pesca subacquea professionale e la pesca professionale in acque interne e lagunari.

- 2) **Applicazione del Minimo monetario garantito (MMG) per i soci lavoratori.** Si tratta della vera novità del contratto, infatti si riconosce la specificità dei mestieri dove l'attività di pesca per vari motivi è esercitata per periodi limitati. Pertanto i minimi monetari garantiti saranno applicati in funzione della categoria in cui l'imbarcato socio lavoratore rientra come segue:

- **categoria α)**: il MMG per ciascuna qualifica e segmento di operatività è quello riportato in tabella 1, allegata al contratto. Si tratta della tabella con gli importi "pieni" pari a quelli di altri contratti per soggetti che esercitano le medesime attività;
- **categoria β)**: il MMG per ciascuna qualifica e segmento di operatività (esclusa la mediterranea per ovvi motivi) è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, che funge da anno di riferimento: per collocare nella corretta sottocategoria l'imbarcato:
 - **sottocategoria β1)**: giornate di pesca inferiori a 48 (Tabella 2): nell'anno successivo a quello di riferimento, il MMG per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;

- **sottocategoria $\beta 2$** : giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: nell'anno successivo a quello di riferimento, il MMG per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero. (Tabella 3 – parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 – parte fissa);
- **sottocategoria $\beta 3$** : giornate di pesca all'anno oltre 140 (Tabella 4): nell'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 4.

In caso di nuova assunzione, per la quale dunque manca il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente i minimi monetari giornalieri di cui alla tabella 2, per poi passare alle sottocategorie superiori in caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie $\beta 1$) e $\beta 2$). La decorrenza dell'applicazione della nuova tabella si applica dal mese stesso in cui si verifica il superamento stesso.

Per chiarire facciamo alcuni esempi:

Imbarcato su peschereccio che esercita la pesca a strascico, qualifica “Comandante”; pesca ravvicinata;

→ inquadrato in Categoria α): si applica la tabella 1 e dunque il suo MMG mensile sarà di 1526,62 euro

Imbarcato su peschereccio di 9,99 tsl, non strascico, non volante, qualifica “mozzo”, 25 giornate nell'anno precedente; pesca costiera locale

→ inquadrato in sottocategoria $\beta 1$): si applica la tabella 2); MMG giornaliero 45,54 €/giornata

Imbarcato su peschereccio di 9,25 tsl, non strascico, non volante, qualifica “Marinaio”, 68 giornate nell'anno precedente; pesca costiera locale

→ inquadrato in sottocategoria $\beta 2$): si applica la tabella 3); importo di salvaguardia di € 397,06 mensile (Tab 3, parte fissa) sino al raggiungimento di un numero di giornate (a 46,37 €/giornata – Tab.3 – parte fissa) che superino detto importo. Dunque sino ad 8 giornate al mese la paga è di 397,06€, a partire da 9 giornate si procede semplicemente moltiplicando le giornate lavorate per l'importo di 46,37 €.

Imbarcato su peschereccio di 9,99 tsl, non strascico, non volante, qualifica “Capopesca”, 145 giornate nell'anno precedente; pesca costiera ravvicinata

→ inquadrato in sottocategoria $\beta 3$): si applica direttamente la tabella 3); MMG giornaliero 1526,62€/mese (di fatto la retribuzione è pari a chi lavora in categoria α).

Sottolineiamo che il sistema sopra definito si applica ai soci lavoratori di cooperative di pesca. Ai lavoratori dipendenti dovrà comunque applicarsi la tabella 1, relativa alla categoria α).

- 3) **Accordi a livello decentrato:** è stato previsto che le parti firmatarie del CCNL possano individuare soluzioni adeguate attraverso accordi a livello decentrato per risolvere particolari situazioni di crisi che modificano la redditività e/o l'operatività delle stesse o in caso di nuove norme che riducono per esempio, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile.
- 4) **Assistenza sanitaria integrativa:** è stato introdotto l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti del settore. Il contributo in capo all'impresa è di 26 euro all'anno per ogni singolo lavoratore, che contribuirà a sua volta per un importo di pari entità. Quindi, il contributo dovuto per un totale di 52 euro/anno, è diviso in maniera paritetica tra azienda e lavoratore.
- In termini operativi l'assistenza sanitaria integrativa dovrà essere assicurata ai lavoratori sia attraverso l'iscrizione dal 1 marzo 2017 al fondo Filcoop sanitario, sia attraverso forme mutualistiche già esistenti alla data di rinnovo del CCNL (20 febbraio 2017) come individuate da regolamenti aziendali o accordi collettivi, garantendo prestazioni equipollenti.
- 5) **Prelazione nella riassunzione.** I lavoratori che sono stati sbarcati per malattia o infortunio devono essere reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio. I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca vantano il diritto di precedenza.

Con la speranza di essere stati sufficientemente chiari, pur nella complessità dei meccanismi del CCNL, restiamo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Paolo Tiozzo
FEDERCOOPESCA



Angelo Petruzzella
LEGACOOP AGROALIMENTARE
DIPARTIMENTO PESCA



Giampaolo Buonfiglio
AGCI AGRITAL



Roma, 13 marzo 2017

Allegato: accordo di rinnovo del CCNL con tabelle